SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 771)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante la modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare

ONOREVOLI SENATORI. — Esigenze di perequazione del regime IVA nell'ambito della importazione, produzione e prima commercializzazione del latte hanno reso necessaria la determinazione dell'aliquota ordinaria per tutte le operazioni inerenti alle suddette fasi.

Con provvedimento d'urgenza — la cui legittimazione trova fondamento nella esigenza di evitare turbamenti e fenomeni distorsivi di mercato — è stata pertanto stabilita nella misura del 14 per cento l'aliquota dell'IVA per le importazioni e le cessioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare. Restano conseguentemente escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento le operazioni inerenti alla immissione in consumo del latte per uso alimentare, e cioè le cessioni effettuate dal dettagliante o a favore di quest'ultimo, es-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sendo in tali casi inequivocabile la destinazione del prodotto al consumo alimentare. Per tali operazioni è rimasto pertanto invariato il vigente regime:

a) aliquota dell'1 per cento per il latte fresco non concentrato nè zuccherato (articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive proroghe);

b) aliquota del 6 per cento per il latte conservato, concentrato o zuccherato (tabella *A*, parte seconda, n. 6, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 633).

Da quanto sopra deriva che il provvedimento non determinerà alcun aumento di prezzo di vendita al diretto consumo del latte.

Per contro esso arrecherà apprezzabili benefici nel settore produttivo, contribuendo a risolvere alcuni dei più pressanti problemi della zootecnia italiana.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, recante modifica della aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare.

Decreto-legge 17 giugno 1977, n. 312, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 165 del 18 giugno 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Per le importazioni e le cessioni di latte non direttamente destinato al consumo alimentare l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quattordici per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO